

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2012**

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'U.S. PALESTRINA ITOP SS ARL D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRUCOLO JUAN MANUEL A SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/ PALESTRINA ITOP DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Trucolo Juan Manuel.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Anziolavinio/Palestrina Itop del 15.1.2012, il Trucolo, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto.

Avverso tale provvedimento la società U.S. Palestrina Itop SS ARL D. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.1.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.1.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Palestrina Itop SS a.r.l. D. di Palestrina (Roma), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RIZZI EMANUEL A SEGUITO GARA MONTECCHIO MAGGIORE/ SPORT CLUB ST.GEORGEN DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la U.C. Montecchio Maggiore ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Rizzi Emanuel per "avere, a gioco fermo, afferrato al

collo e spinto un calciatore avversario rivolgendogli nella circostanza espressione irrispettosa. Veniva bloccato dall'intervento dei propri compagni di squadra".

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.

Sosteneva, in via principale, la incongruenza del referto arbitrale rispetto ai fatti realmente accaduti senza, tuttavia, apportare alcun elemento a sostegno di detta prospettazione. Conseguentemente, la fidejussione del rapporto arbitrale non può in alcun modo essere scalfita. Peraltro, i fatti così come descritti nel referto e riportati nella motivazione adottata dal Giudice di prime cure, con indubbia chiarezza e precisione espositiva, presentano connotati di gravità (afferrava al collo e spintonava un avversario...bloccato dai propri compagni di squadra) tali da far ritenere congrua la sanzione irrogata.

Detta doglianza è, pertanto, infondata e va disattesa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.C. Montecchio Maggiore S.r.l. di Montecchio Maggiore (Vicenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. MARCELLO FEDERICO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, C.G.S. - NOTA N. 3665/900 PF 10-11/MS/VDB DEL 5.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 13.1.2012)

Con atto spedito in data 19.1.2012, il signor Marcello Federico ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 54/CDN del 13.1.2012) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata allo stesso la sanzione dell'inibizione per mesi 10.

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità del signor Marcello Federico (all'epoca dei fatti tesserato, in qualità di dirigente, in favore della SS Real Boville Ernica 2004), per una serie di comportamenti disciplinarmente rilevanti, ed in particolare:

- 1) per avere ingiustamente preteso una somma di denaro dal genitore di un calciatore al fine di rilasciare lo svincolo di un tesseramento inesistente;
- 2) per avere svolto, presso la SS Real Boville Ernica 2004, l'attività di allenatore della formazione juniores per la Stagione Sportiva 2009/2010, senza essere abilitato a tale funzione tecnica;
- 3) per non essersi presentato, innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, sebbene regolarmente convocato.

Il ricorso in epigrafe risulta infondato per le seguenti ragioni.

1) In ordine alla prima delle contestazioni disciplinari sopra indicate, il signor Marcello Federico ripropone, anche in questa sede di gravame, una ricostruzione dei fatti che risulta smentita dagli atti di indagine; più in particolare, si evidenzia come l'odierno appellante, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, fosse perfettamente a conoscenza che la busta, consegnatagli dalla madre del calciatore, Genovesi Matteo, contenesse un assegno in denaro; circostanza provata dal fatto che il Marcello indicò nella ricevuta, rilasciata al genitore del predetto calciatore, il numero del predetto assegno.

2) Passando alla seconda contestazione disciplinare, si osserva come l'odierno appellante ammetta di avere svolto l'attività di allenatore della formazione juniores per la Stagione Sportiva 2009/2010, senza essere abilitato a tale funzione tecnica; egli si limita ad invocare, a propria scusante, l'ignoranza delle norme federali; ignoranza che, tuttavia, come ben noto, "*non può essere invocata ad alcun effetto*", ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.F..

3) Quanto, infine, alla terza ed ultima contestazione di cui al deferimento della Procura Federale, si rileva come il signor Marcello Federico, non abbia, neppure in questa sede di gravame, provato l'avvenuto invio della comunicazione (che sarebbe stata inviata al Comitato Regionale Lazio della L.N.D. in data 6.6.2011) circa il proprio legittimo impedimento a comparire davanti al Collaboratore della Procura Federale che lo aveva formalmente convocato per ben due volte.

Al proposito, si osserva come nessun rilievo possa essere attribuito alla nota del 9.12.2011 (trasmessa, a mezzo fax, alla Procura Federale in data 10.12.2011) allegata dal Marcelli all'atto di gravame (unitamente alla fotocopia di un biglietto aereo relativo al volo Barcellona-Roma del 15.6.2011), atteso che la stessa risulta posteriore alla data di notifica del deferimento da cui ha tratto origine il presente procedimento disciplinare.

Quanto, poi, alla quantificazione della sanzione, operata dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulti proporzionata rispetto alle molteplici violazioni disciplinari commesse dal signor Marcello Federico.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marcello Federico.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 27 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete